

## **Traccia e soluzione schematica dell'atto giudiziario di diritto penale assegnato in sede di esame di abilitazione forense del 12.12.2023.**

*Tizio viene raggiunto da ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal GIP presso il Tribunale di Napoli, in quanto indagato in ordine al delitto di favoreggiamento personale aggravato (art. 378 co.2 c.p.), perché, in qualità di primario ortopedico presso un ospedale pubblico di Napoli, aveva gratuitamente e riservatamente assistito in tale struttura un pericoloso e celebre capo di una cosca camorristica latitante, la cui identità e situazione giuridica universalmente nota, era a sua conoscenza.*

*Dalle indagini svolte era risultato, altresì, che Tizio non aveva effettuato alcuna annotazione della visita nei documenti ospedalieri.*

*Il candidato, assunte le vesti del difensore del sanitario indagato, rediga l'atto stimato opportuno soffermandosi sugli istituti e sulle problematiche sottese al caso in esame.*

### **Possibile soluzione schematica<sup>1</sup>**

*L'atto esperibile avverso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere è un riesame da proporre dinanzi al Tribunale del Riesame di Napoli.*

*In primis, l'art. 280 comma 2 c.p.p., relativo alle condizioni di applicabilità delle misure coercitive, è utilizzabile solo per delitti la cui pena della reclusione non sia inferiore ad anni cinque, mentre nel caso de quo si chiama in gioco il delitto di favoreggiamento ex art. 378 comma 2 c.p. che, però, fissa la reclusione, ad un minimo di due anni.*

*In secundis, andava evidenziato che non sussistono i gravi indizi di colpevolezza indicati all'art. 273 c.p. in relazione al reato di favoreggiamento ex art. 378 comma 2 c.p. perchè:*

*-difetta il coefficiente psicologico perchè Tizio non ha agito per aiutare taluno ad eludere investigazioni o a sottrarsi alle ricerche, ma diversamente per finalità di cura;*

*-eventualmente la condotta ben potrebbe essere scriminata perchè posta in essere in adempimento del dovere di cura ex art. 51 c.p.*

*-neanche è sostenibile un'eventuale condotta omissiva relativa al mancato referto ex art. 334 c.p.p. integrante una forma di favoreggiamento, in quanto la disciplina sul mancato referto non è predicabile quando "il referto esporrebbe la persona assistita a procedimento penale" ex art. 365 comma 2 c.p.*

---

<sup>1</sup> Durante il corso, l'atto di riesame è stato indicato tra i probabili, oltre ad essere oggetto di esercitazione; il favoreggiamento è stato spiegato sotto il profilo delle differenze con il concorso esterno in associazione per delinquere.

*Non vi è proprio margine per la configurabilità del reato, a maggior ragione per gravi indizi di colpevolezza.*

*In considerazione dei citati rilievi, poteva essere chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata, e per l'effetto disporre l'immediata scarcerazione; in subordine, poteva essere chiesta l'applicazione di una misura meno afflittiva ex art. 275 c.p.p.*

[www.ScuolaDirittoAvanzato.com](http://www.ScuolaDirittoAvanzato.com)